

25540-17

ACR



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/11/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUISA BIANCHI
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
- Dott. UGO BELLINI
- Dott. GABRIELLA CAPPELLO

- Presidente - SENTENZA N. 2222/2016
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 46209/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)
nei confronti di:

(omissis) N. IL (omissis)
(omissis) N. IL (omissis)
(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 4657/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/04/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Roberto Anello*
che ha concluso per *il rifiuto nonché in quell'occasione con avviso*
al giudice civile di appello Anst. Ferrarini e la porzione
di Paolo Luca

Udito, per la parte civile, l'Avv (omissis) *che chiede l'acquisizione*
to del ricorso e del nota conclusiva con note di spesa.
È comparso per (omissis) l'avv (omissis) *che chiede il rifiuto del ricorso*
è comparso per della parte civile.

Ritenuto in fatto

(omissis), (omissis), (omissis) sono stati rinviati a giudizio per il reato di cui agli artt. 113, 590 co. 2, in relazione all'art. 583 n. 1 e 2 c.p. ed art. 1,2,3, L. 1083/71 per aver cagionato – (omissis) in qualità di ingegnere direttore tecnico della (omissis) s.r.l., impresa alla quale era stata affidata la progettazione dell'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento alimentato a gas, (omissis) in qualità di titolare della omonima ditta individuale, subappaltatrice delle opere relative alla installazione del predetto impianto nell'appartamento condotto in locazione da (omissis), (omissis) quale titolare della ditta (omissis) manutentore dell'impianto – in cooperazione fra loro per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, e per colpa specifica come di seguito indicata, a (omissis) lesioni personali consistite in “necrosi del miocardio in corso di danno multi organo” da intossicazione acuta da monossido di carbonio; evento occorso a seguito di esalazione da monossido di carbonio sprigionatesi dall'impianto per la produzione di acqua calda e di riscaldamento (omissis), installato presso l'appartamento abitato dalla (omissis)

In particolare, allo Iora, nella suindicata qualità, veniva contestato di aver redatto in modo lacunoso il progetto per la realizzazione dell'impianto-posa in opera delle tubazioni del gas ed installazione delle apparecchiature funzionanti all'interno degli appartamenti affidandone la materiale esecuzione a (omissis) (omissis) omettendo di effettuare i controlli sulla effettiva rispondenza dell'impianto installato ai criteri tecnici vigenti nonché per aver omesso di verificare la conformità alla norma UNI 11071/03 recepita dalla legge 1083/71 dal dm 27.3.06. Al (omissis) veniva contestato di avere, quale subappaltatore dei lavori di installazione dell'impianto, posto in opera i canali del fumo dell'apparecchiatura in violazione delle norme UNI 1107/03 e, specificamente, per aver posato i canali da fumo dell'apparecchiatura, non a vista, in contropendenza così che l'acqua formatasi all'interno delle condutture le occludesse impedendo la normale evacuazione dei prodotti della combustione. Infine al (omissis) veniva contestato, in ragione della sua qualità di tecnico esecutore della prima accensione dell'apparecchio nonché di manutentore, di avere omesso, in occasione di un intervento effettuato in data 10.11.2009, dopo aver accertato l'anomalo funzionamento dell'impianto, di metterlo fuori servizio barrando l'apposito riquadro in calce al rapporto e di comunicare all'utilizzatore dell'impianto il divieto di farlo funzionare in quanto pericoloso.

Con sentenza, in data 14.2.2014 del Tribunale di Milano, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 17.4.015, è stato ritenuto colpevole del reato ascritto il solo (omissis) mentre sono stati assolti (omissis) e (omissis)

Come risulta dalla ricostruzione della vicenda riportata nelle sentenze di merito, l'incidente è stato causato dal difettoso funzionamento dell'impianto progettato dalla (omissis) s.r.l. e certificato come a norma dallo (omissis). Il CT del PM ha accertato che il reflusso nell'ambiente dei fumi era stato causato dalla ostruzione del condotto fumario determinata, a sua volta, da un accumulo di condensa dovuto alla non adeguata pendenza delle canne fumarie. Secondo il predetto consulente si trattava di un impianto di complessa conformazione, con un condotto fumario “annegato” nella muratura senza una camicia d'aria ventilata al suo

esterno, il quale si immetteva nel controsoffitto con un percorso tortuoso attraverso i piani superiori fino allo sbocco sul tetto per il tramite di un comignolo, con una cattiva connessione dei vari tratti del condotto e con delle contropendenze tali da creare un ristagno della condensa e da causare l'occlusione del condotto medesimo. Il consulente del PM accertava, altresì, che l'impianto effettivamente realizzato non corrispondeva al progetto allegato alla dichiarazione di conformità sottoscritta dallo Iora come ingegnere e direttore tecnico della (omissis) s.r.l. e che non era stata eseguita la prova di tenuta dei condotti che, secondo le prescrizioni della normativa vigente, doveva essere eseguita al termine della realizzazione dell'impianto.

I giudici di merito ritenevano, sulla scorta della relazione tecnica, nonché del tipo di intervento sui condotti fumari effettuato per ovviare all'inconveniente manifestatosi anche nell'appartamento di una vicina di casa della (omissis) che lamentava gli stessi problemi, che l'accadimento non era riconducibile ad un difettoso funzionamento della caldaia ma ad una non corretta progettazione del sistema fumario dello stabile. Quanto alla responsabilità dell'incidente verificatosi, avevano ritenuto che fosse ascrivibile allo (omissis) nella sua qualità di direttore tecnico della (omissis) in quanto aveva sottoscritto la dichiarazione di conformità dell'opera realizzata senza effettuare prima le prove di tenuta dei condotti e, peraltro, il condotto fumario cui si riferiva la dichiarazione di conformità era diverso da quello effettivamente realizzato.

Avevano escluso la responsabilità del (omissis) ritenendo che, sebbene titolare della ditta individuale che aveva preso in subappalto la realizzazione dell'impianto, in realtà era un dipendente della (omissis) unica cliente e committente, lavorando solo per la stessa e sotto la direzione dei suoi vertici operativi. Data la veste sostanziale del (omissis), i giudici di merito avevano, quindi, ritenuto che egli avesse realizzato l'impianto senza disporre di autonomia tecnico-operativa e decisionale bensì attenendosi alle direttive ed istruzioni impartite dai tecnici dirigenti della (omissis). Di conseguenza, hanno escluso ogni sua responsabilità nella difettosa realizzazione dell'impianto, causa della fuga del monossido di carbonio, non avendo egli la competenza tecnica di valutare eventuali errori di progettazione e neppure i poteri per discostarsi dal progetto fornitogli dalla (omissis)

Quanto al (omissis) i giudici di merito, pur dando atto che, in occasione di un controllo della caldaia posta nell'appartamento della (omissis) effettuato a seguito delle sue segnalazioni di cattivo funzionamento, aveva ommesso di barrare, nel rapporto tecnico da compilare in occasione dell'intervento, le caselle riguardanti il funzionamento in sicurezza dell'impianto, nonostante avesse rilevato nel rapporto le anomalie dello stesso, avevano escluso la sua responsabilità ritenendo che la compilazione della parte omessa era subordinata alla "mancanza di descrizioni esplicite" mentre, nel caso di specie, erano state bene indicate con la segnalazione per iscritto dei controlli da effettuare sull'impianto.

Inoltre nella stessa sentenza di primo grado si riconosce che l'altra manchevolezza addebitata al (omissis) è quella di non aver messo fuori servizio l'impianto in occasione di quel controllo nel corso del quale rivelò le anomalie, che poi furono dallo stesso segnalate e riproposte nell'incontro tenutosi con i tecnici della (omissis)

Quindi il (omissis) aveva accertato il difettoso funzionamento dell'impianto, lo aveva segnalato nel rapporto tecnico e nella riunione.

La difesa della parte civile ha proposto ricorso per Cassazione ai soli effetti della responsabilità civile avverso la sentenza di appello deducendo la contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità colposa e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'estensione dell'ambito di responsabilità concorsuale regolato dall'art. 113 c.p.

Innanzitutto la difesa pone in evidenza l'inconferenza del ragionamento della Corte di appello secondo la quale, per la riforma di una sentenza assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado e ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo una forza persuasiva tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio. Osserva la difesa che siffatte considerazioni, mutate da un consolidato orientamento di legittimità, riguardano sentenze di appello che hanno ribaltato il verdetto assolutorio non sulla base della rilevata esistenza di vizi logici o lacune probatorie idonee ad inficiare la assoluzione, bensì sulla base di una diversa, alternativa valutazione delle risultanze istruttorie. Quindi non è dato comprendere la pertinenza del richiamo a tali principi in presenza di una sentenza di appello che non opera alcuna ponderazione di persuasività fra le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice e quelle offerte dalla difesa della parte civile nei motivi di impugnazione, omettendo qualsiasi disamina approfondita delle ragioni del gravame attraverso un confronto con le argomentazioni poste a fondamento dell'assoluzione, limitandosi a riportare il principio di diritto enunciato dalla SC ed a rilevare solo che "l'interpretazione alternativa del compendio probatorio posto dalla parte privata non attiene alla realtà della situazione tratteggiata dalla sentenza impugnata". Rileva la difesa che con i motivi di appello non si intendeva offrire una diversa chiave di lettura delle prove ma evidenziare specifici profili di fatto dei quali il giudice non aveva tenuto conto.

Quanto alla posizione di (omissis) la difesa censura la motivazione di merito con riguardo alla dipendenza del predetto dalla (omissis) sostenuta senza tenere minimamente conto dell'esistenza di un contratto di subappalto fra costoro, con il quale il (omissis) si è assunto l'obbligo di realizzare l'impianto progettato dalla appaltatrice-committente (omissis). In presenza di un siffatto contratto è difficile negare una autonomia tecnico-operativa decisionale del subappaltatore, che opera autonomamente rispetto al committente secondo criteri operativi suoi propri. Osserva la difesa che né il primo giudice né la Corte di appello che si è limitata a trascrivere il contenuto della prima sentenza, hanno specificato se il contratto inter partes dovesse ritenersi simulato.

I giudici di merito hanno definito il (omissis) come "un manovale alle dipendenze della appaltatrice" ovvero un mero "esecutore materiale dell'impianto". Secondo la difesa questa valutazione del ruolo del (omissis) richiama l'orientamento giurisprudenziale che, in materia di appalto, contempla la concorrente responsabilità del committente e, quindi, del subappaltante, che si ingeriscono nell'attività dell'appaltatore e del subappaltatore in misura tale da degradare il loro ruolo a quello di semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale *nudus minister* ed attuandone specifiche direttive. Sennonché, osserva la difesa,

la Corte di merito, non ha svolto adeguate e congrue argomentazioni per sostenere la tesi di una cooperazione nella realizzazione dell'impianto e non ha comunque tenuto conto del margine di autonomia decisionale di cui disponeva il (omissis) che risulta dalla stessa valutazione del suo operato espressa dal CT del PM. Questi ha messo in luce come il (omissis) di fronte ad elaborati errati e lacunosi costituenti il progetto fornito dalla (omissis) ha dovuto installare i vari componenti con soluzioni spesso non conformi alla normativa quale, ad esempio, l'inglobamento dei condotti nella muratura, o la realizzazione di contropendenza nel controsoffitto del quarto piano. Tali soluzioni, del tutto censurabili dal punto di vista tecnico, sono state da parte di una impresa installatrice abilitata, quale quella del (omissis) che doveva essere a conoscenza della normativa sulla installazione.

Quanto al (omissis) la difesa censura la motivazione della Corte territoriale rilevando che la stessa si sostanzia in una acritica adesione alle argomentazioni del primo giudice integrate dal rilievo, inesatto, che egli era mero manutentore e non installatore dell'impianto. Rileva che il (omissis) non solo fu, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, l'installatore della caldaia nell'appartamento locato alla (omissis) ma, in epoca successiva alla installazione, fu chiamato a verificare il corretto funzionamento della caldaia, avendo l'impianto presentato delle anomalie operative. In quella occasione, ricorda la difesa, aveva compilato il modulo prestampato di rapporto tecnico di controllo apponendo la dicitura "far verificare da un tecnico qualificato il condotto scarico fumi e l'eventuale canna fumaria" ed in quella occasione aveva ommesso di barrare le caselle riportanti il "si e no" relativamente al funzionamento in sicurezza dell'impianto. Tanto premesso, la difesa lamenta l'omessa verifica da parte dei giudici di seconde cure dei profili di colpa sia generica sia specifica.

La spiegazione data dal primo giudice e recepita implicitamente dalla Corte di appello, secondo cui, avendo scritto gli specifici interventi da effettuare nel modello di rapporto tecnico, non era tenuto a sbarrare le caselle del si o no relative al funzionamento in sicurezza, appare assertiva e legata al dato formalistico della compilazione del modulo di intervento, posto che il profilo di colpa specificato in imputazione comprendeva anche l'omissione consistita nel non aver messo fuori servizio l'impianto dopo averne riscontrato le anomalie, omissione in relazione alla quale la Corte di merito non dà alcuna risposta.

Quanto alla colpa generica, osserva inoltre la difesa, che il (omissis) non solo aveva le competenze tecniche per potersi rappresentare le possibili cause delle anomalie riscontrate, ma aveva avuto modo di accertarle direttamente, appurando che dipendevano dalla difettosa conformazione del condotto fumario, in occasione dell'intervento di modifica dell'impianto dell'altra inquilina dello stabile, signora (omissis) che presentava gli stessi problemi, peraltro fu proprio lo stesso imputato a segnalare, in occasione del successivo incontro con i tecnici della (omissis), che il difetto di funzionamento dell'impianto della (omissis) dipendeva dalla canna fumaria.

Osserva la difesa che, all'esito di quell'incontro, a prescindere dalle ragioni per cui fu differito l'intervento tecnico programmato sull'impianto della (omissis) dovute ad impedimento dello stesso (omissis) che lo doveva eseguire, se i partecipanti della riunione, dunque anche (omissis) avessero attentamente valutato i

rischi del funzionamento dell'impianto a servizio dell'appartamento della persona offesa, avrebbero dovuto avvisare quest'ultima di non adoperarlo fino alla riparazione.

Lamenta la difesa l'assoluto silenzio della Corte di appello su tali aspetti della responsabilità del (omissis) che erano stati dedotti con i motivi di appello.

Ancora il difensore deduce erronea applicazione dell'art. 113 c.p. con riguardo alla cooperazione colposa. Il problema delle caratteristiche e dei limiti della cooperazione colposa non viene affatto affrontato dalla sentenza di prime cure che si limita ad una atomistica analisi della posizione degli imputati, singolarmente considerati e delle rispettive condotte, come se si vertesse in tema di concorso di cause colpose indipendenti; poiché l'argomento della cooperazione colposa è stato oggetto di specifico motivo di appello, avrebbe dovuto essere esaminato dai giudici di seconde cure; ed invece non si rinviene traccia di esso nella sentenza impugnata.

Per contro, è indubbio che il coinvolgimento del (omissis) e del (omissis) risponde ai criteri della cooperazione colposa elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della sua configurabilità, è necessaria la reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, ma non anche la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta. In altri termini, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, nè la conoscenza dell'identità delle persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti – in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente condivisa – siano investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti.

Nel caso di specie, osserva la difesa, il coinvolgimento del (omissis) e del (omissis) era una contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti erano pienamente consapevoli.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Quanto alla posizione del (omissis) occorre evidenziare, come del resto si legge anche nelle sentenze di merito, che è stata proprio la sua ditta individuale a realizzare materialmente, su incarico della (omissis), l'impianto effettuando la posa in opera difettosa dei canali da fumo – non a vista e in contropendenza – di modo che l'acqua formatasi all'interno della condutture non fuoriusciva e le ocludeva impedendo la normale evacuazione dei prodotti della combustione. Ciò sulla base di un progetto estremamente lacunoso che avrebbe dovuto, in qualche modo, contestare, far correggere e/o integrare. Ciononostante i giudici di appello lo hanno assolto per non aver commesso il fatto sulla base di un presupposto alquanto discutibile.

La predetta assoluzione, infatti, si fonda unicamente sulla assenza di una sua autonomia tecnico – operativa dovuta alla condizione di dipendente di fatto della (omissis) mero esecutore delle istruzioni e direttive

impartite dalla impresa progettista; dipendenza affermata dai giudici di merito solo sul rilievo che il predetto imputato operava esclusivamente per (omissis) sua unica cliente, senza motivare minimamente in ordine alla esistenza di un contratto di subappalto e spiegare come si concilia con detto contratto, che attribuisce piena autonomia operativa al subappaltatore, la condizione di mera dipendenza del (omissis) (Cass. Sez. IV n. 41815/2008 RV 242088).

Come è noto, infatti, in tema di responsabilità civile, l'appaltatore/subappaltatore è, di regola, l'unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera, salva la corresponsabilità del committente in presenza di specifiche violazioni di regole di cautela ex art. 2043 c.c., ovvero se l'evento è riferibile allo stesso committente – per essere stata l'opera affidata a chi palesemente difettava delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione senza arrecare danno a terzi – od infine in caso di sue ingerenze nell'attività dell'appaltatore (Cass. Sez. IV n. 1479/2010 Rv. 246301).

Invero nella sentenza impugnata manca qualsivoglia riferimento ad eventuali profili di ingerenza dell'appaltante-committente nell'operato del subappaltatore, che, secondo la suddetta costante giurisprudenza della Suprema Corte, comporta una concorrente responsabilità del committente subappaltante che si ingerisca nell'attività dell'appaltatore (subappaltatore) in misura tale da degradarne il ruolo a quello di semplice esecutore degli ordini del committente attuandone le specifiche direttive. Come pure manca del tutto un approfondimento circa il carattere eventualmente simulato del contratto di subappalto.

Insomma i giudici di appello, nell'escludere la responsabilità del (omissis) si limitano a evidenziare che il medesimo svolse una funzione di mero esecutore materiale ricavando questo suo ruolo dalla circostanza che il predetto era “da oltre 10 anni alle sostanziali dipendenze della (omissis) nel lavorando praticamente solo per questa società” senza verificare la presenza di quegli elementi che, in presenza di un contratto di appalto, possono portare anche ad un integrale trasferimento della posizione di garanzia dall'appaltante alla ditta appaltatrice.

Né si può escludere la responsabilità del (omissis) sostenendo la mancata percezione da parte del medesimo del suo contributo alla procedura di realizzazione dell'impianto mal funzionante essendo stato il lavoro a lui materialmente affidato. Come è noto, infatti, la cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell'altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia – come nel caso di specie – contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli (Cass. Sez. IV n. 49735/2014 RV 261183; Cass. Sez. IV n. 14053/2015 RV 263208; Cass. Sez. IV n. 15324/2016 RV 266665).

Diverse sono invece le considerazioni in punto di responsabilità del (omissis) quale manutentore delle caldaie. Lo stesso, infatti, è soggetto del tutto estraneo alla non corretta realizzazione dell'impianto fumario – da ascrivere al (omissis) e, quanto alla progettazione, allo (omissis) – ed aveva quindi una posizione di garanzia limitata alla sua qualità di manutentore essendo tenuto al rispetto delle prescrizioni cautelari specifiche

stabilite dalle norme UNI di riferimento (UNI 7129:2008 par 4, UNI 11137:2004, UNI 10845:2000, DM 37/08 e DLgs 311/06, DLgs 551/09, DGR 5796). Prescrizioni cautelari che il (omissis) ha rispettato così come emerge dal diverso comportamento tenuto nella vicenda che ha riguardato la caldaia della vicina, sig. (omissis) – che funzionava perfettamente in autonomia ma associata all'impianto non andava a regime; malfunzionamento che il (omissis) segnalò prontamente – rispetto a quello tenuto nel caso della (omissis) la cui caldaia, pur presentando problemi di produzione di acqua calda e producendo rumori, non presentava anomalie di funzionamento pur se associata all'impianto.

Tale comportamento dimostra che se il (omissis) avesse avuto la pur che minima consapevolezza della pericolosità della caldaia della (omissis) non avrebbe esitato a segnalarlo ed a prescrivere la caldaia come già aveva fatto per la (omissis)

Tanto premesso, l'impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente alla posizione di (omissis) con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui va demandata la regolamentazione delle spese tra le parti. Nel resto il ricorso dev'essere rigettato.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di (omissis) con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma in data 9 novembre 2016.


Il Presidente

Luisa Bianchi



Il Consigliere estensore

Mariapia Savino



Depositata in Cancelleria

Oggi.

23 MAG. 2017



Il Funzionario Giudiziaro
Patrizia Cidra

